

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.P.A.

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874,

in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e,

di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

PREMESSO CHE

❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;


le parti convengono e stipulano quanto segue:


Art.1) Premesse - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.


Art.2) Oggetto - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrocinio legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

SIDRA
Protocollo Generale
Prot. N. 14909/20
del 12/05/2020



	disdettate su cui si necessita <i>preliminarmente</i> una verifica più accurata	
	sull'esigibilità del credito.	
	Art.3) Accettazione - Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio le-	
	gale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui <i>infra</i> . La prestazio-	
	ne oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un	
	rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà	
	da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e	
	con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.	
	Art.4) Incompatibilità - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso	
	comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di co-	
	niugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali	
	rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è	
	occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della	
	controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con	
	l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deonto-	
	logico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la	
	violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere	
	il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna	
	a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di	
	incompatibilità richiamate precedentemente.	
	Art.5) Modalità - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle	
	seguenti fasi:	
	1) Preliminare verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed	
	opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di	
	disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità	

	1. riconoscimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;	
	2. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altro procedimento giudiziale in-	
	coato, verrà riconosciuto un onorario commisurato ai parametri minimi previsti dal	
	DM 55/14 ss.mm.ii. in relazione al valore della controversia;	
	3. in ipotesi di attività di recupero stragiudiziale, è riconosciuto il compenso nella	
	misura non superiore al 20 % del credito se effettivamente riscosso e comunque non	
	superiore a € 200,00 oltre accessori di Legge, ovvero il rimborsate delle spese vive	
	sostenute e documentalmente provate.	
	La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsare le spese legali vive, su notula	
	pro-forma avanzata dal professionista, per incardinare il relativo procedimento giu-	
	diziale. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la riscos-	
	sione delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.	
	Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità	
	contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. Il professioni-	
	sta dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e proporzionato	
	alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.	
	Art.8) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obbli-	
	ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al pre-	
	sente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corren-	
	te dedicato per i relativi pagamenti.	
	Art.9) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità	
	della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per	
	forza maggiore.	
	Art.10) Recesso - È facoltà della società recedere dal contratto in qualsiasi momen-	
	to, previa comunicazione scritta da inviare al professioni-	

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

Art.11) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016

e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile

con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni

normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stes-

si conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto;

si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini

dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti

dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che

le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù

del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13

D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscetti-

bili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.12) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato

ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Inte-

grità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna

a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei

succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relati-

ve sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e

sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provve-

dimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a

conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) Registrazione - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.15) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Avv. **ALESSANDRA SPAMPINATO**

C.F. **SPMLSN86H48C351E**, con

studio in **CATANIA (CT), via CORSO DELLE PROVINCE, 170**

P.IVA **05671060878**


con l'apposizione della sottoscrizione in calce



dichiara ed accetta

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del credito di cui sopra.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano e-

spressamente i punti:

Art. 9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art. 11) Privacy; Art. 12) Modello 231; Art. 13) Fo-

ro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

Avv

Pr